



"102° Gruppo CBOS virtuale"

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "102° Gruppo CBOS Virtuale", sulla base delle norme della legge 383/2000.
2. Essa ha sede legale in Montecolombo (RN) via delle fonti n. 45, è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
3. E' in facoltà dell'associazione aprire sezioni locali.

Art.2 – Finalità

1. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative e culturali con l'intento di simulare l'attività operativa di volo del 102° Gruppo CBOS dell'Aeronautica Militare Italiana negli anni della sua permanenza sulla base di Rimini quando questo aveva in dotazione il velivolo F-104 G ed S; il periodo considerato va dagli inizi degli anni '70' alla fine degli anni '80. Lo scopo è quello di contribuire a conservare il ricordo di quel periodo e di mantenere vive e riconosciute le tradizioni del 102° Gruppo CBOS reale. A questo scopo è stato scelto il volo simulato o "virtuale" effettuato utilizzando il software "Flight Simulator" della ditta Microsoft® ed il software del modello F104/G/S prodotto dall'associazione medesima senza preclusione alcuna su futuri possibili software diversi. Obiettivo secondario ma ugualmente importante è quello di recuperare un relitto od una parte del relitto di un velivolo F104S con l'intento di restaurarlo e di interfacciare la strumentazione ed i comandi di volo della cabina di pilotaggio con un adeguato hardware e software per far volare in maniera virtuale il velivolo F104S allo scopo di mantenere ancor più viva la memoria di un velivolo che così tanto ha contribuito alla storia dell' Aeronautica Militare Italiana negli ultimi 50 anni.
3. Altra non meno importante finalità dell' associazione è quella di promuovere la cultura aeronautica allo scopo di diffondere la conoscenza e le tradizioni dell' Aeronautica Militare Italiana.
4. Per raggiungere gli scopi prefissati si ritiene necessario che i piloti militari virtuali del 102° Gruppo CBOS Virtuale siano in grado di simulare l'attività operativa nella maniera il più possibile vicina alla realtà di quel periodo; ciò impone un grado di addestramento al volo simulato ben al di sopra degli standard medi rilevati nei gruppi virtuali organizzati e presenti attualmente in Italia nel campo della simulazione di volo. Per questo motivo il 102° Gruppo CBOS Virtuale nasce come gruppo a carattere storico e rinuncia ad ogni attività di tipo didattico relativa alla teoria ed alla pratica del volo simulato basico; i piloti militari virtuali arruolati nel 102° Gruppo CBOS Virtuale devono possedere all'atto della loro adesione all'associazione una buona conoscenza del volo simulato e la padronanza delle procedure connesse, ivi comprese la simulazione del volo nelle reti di computers e la modalità di gioco multi-giocatore, devono inoltre possedere una buona conoscenza della teoria del volo, della fraseologia aeronautica e delle comunicazioni T/B/T sia in italiano che in inglese

Art.3 – Associati

1. Sono associati coloro i quali sottoscrivono l'atto costituito, quelli che abbiano compiuto la maggiore età e che facciano domanda di adesione che può essere approvata, a giudizio insindacabile, dal comitato sulla base dei criteri indicati al comma 4 dell' art.2.
2. Coloro che non soddisfano ai criteri di cui al comma 4 dell' art.2 ma che intendono sostenere il 102° Gruppo CBOS Virtuale con la propria opera od anche con la sola partecipazione senza per questo effettuare alcuna attività di volo simulato, possono partecipare in qualità di associati "simpatizzanti". Esistono quindi due categorie di associati; "piloti virtuali" e "simpatizzanti", essi hanno pari dignità ma compiti e responsabilità diversi che saranno nel seguito specificati. Gli associati "piloti virtuali" debbono obbligatoriamente essere maggiorenni all'atto della domanda, per gli associati "simpatizzanti" non vi è l'obbligo della maggiore età purchè presentino dichiarazione liberatoria da parte di chi esercita la patria potestà.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato, in questo caso è ammesso ricorso ad un collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata esclusivamente in forma gratuita.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati "piloti virtuali" hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, gli associati "simpatizzanti" possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto, tutti gli associati hanno il diritto a recedere dall'appartenenza all'associazione..
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi fissati dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. Il 102° Gruppo CBOS Virtuale considera la simulazione del volo militare un "gioco", una "finzione" che deve essere separata in maniera netta dalla realtà, sono quindi deprecati e potranno essere sanzionati quei comportamenti dei componenti il 102° Gruppo CBOS virtuale che possano essere interpretati come una mistificazione: ad esempio associare il proprio nome o nominativo a gradi, stemmi, insegne, simboli od onorificenze che possano mistificare l'appartenenza alle FF.AA reali, od alla categoria dei piloti militari reali o ad un Gruppo di Volo Militare reale. Sono altresì deprecati e saranno sanzionati quei comportamenti che possano indurre alla violenza fisica o morale, al razzismo, alla discriminazione politica, religiosa, sessuale, sociale, alla pornografia o siano palesemente in favore della guerra, il 102° Gruppo CBOS Virtuale è un'associazione di persone contrarie alla violenza ed alla guerra se non condotta a soli scopi difensivi.

Art. 5 Organi ed organizzazione

1. Sono Organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;
2. Il 102° Gruppo CBOS Virtuale intende simulare la sola attività operativa militare tralasciando ogni riferimento di tipo istituzionale con le Autorità Militari, per questo motivo nel 102° Gruppo CBOS Virtuale non viene espressamente utilizzata alcuna forma di gerarchia di tipo militare, compreso l'utilizzo anche per gioco dei

gradi militari; tutti i componenti hanno pari dignità e pari diritti, solo la figura del Comandante di Gruppo, che coincide con quella del Presidente ha alcune funzioni decisionali che gli conferiscono doveri e prerogative aggiuntive che saranno nel seguito specificate.

3. Gli stemmi del 102° Gruppo CBOS Virtuale e della 605esima Squadriglia Collegamenti Virtuale sono ricavati da quelli reali ed opportunamente modificati con l'aggiunta della scritta "VIRTUAL" per evitare ogni possibile confusione. Per onorare la storia del 102° Gruppo ed il 5° Stormo a cui il Gruppo apparteneva nel periodo considerato, gli stemmi della Diana Cacciatrice ed il simbolo del Grillo con la scritta "Valzer !" possono essere utilizzati sulle livree dei velivoli assegnati al 102° Gruppo CBOS Virtuale ed alla 605esima Squadriglia Collegamenti Virtuale.
4. Il 102° Gruppo CBOS Virtuale ha una sede virtuale rappresentata dal sito web all'indirizzo <http://www.102virtual.org> ed al quale gli associati del gruppo virtuale devono fare riferimento. Il sito deve essere esente da contenuti pornografici o che incitano alla violenza, al razzismo, alla discriminazione di ogni tipo e libero da contenuti di carattere politico o sociale in contrasto con le finalità esclusivamente culturali dell'associazione. Agli appartenenti al 102° Gruppo CBOS Virtuale viene riconosciuto il diritto di avere un accreditamento gratuito sul sito e l'accesso senza restrizioni ai contenuti del sito stesso .
5. La base del 102° Gruppo CBOS Virtuale è l'aeroporto virtuale di Rimini/Miramare, codice ICAO LIPR e per il quale è stato preparato uno scenario che è fedele a quello reale nel periodo considerato. L'aeroporto virtuale alternato principale è quello di Grosseto, codice ICAO LIRS, quello secondario Istrana, codice ICAO LIPS, in emergenza è possibile utilizzare l'aeroporto virtuale dell'allora 8° Stormo a Pisignano di Cervia, codice ICAO LIPC o l'aeroporto virtuale di Ancona/Falconara, codice icao LIPY.

Art. 6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati "piloti virtuali", essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
2. Le riunioni sono convocate dal presidente nel luogo da lui fissato, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta elettronica, posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati "piloti virtuali", in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati "piloti virtuali", presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati "piloti virtuali", presenti in proprio o per delega.
5. Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del comitato;
 - b) approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - c) approvare il bilancio preventivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo;
 - e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
 - f) approvare o respingere le modifiche dello statuto;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7 – Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto da 3 membri più il Presidente. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti, questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta elettronica, posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno uno dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno due dei componenti.
6. Il comitato può tenere le sue riunioni anche in un luogo virtuale purchè possa disporre di un adeguato mezzo di comunicazione vocale in teleconferenza.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.
8. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il presidente;
 - b) assumere il personale,
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f) accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
 - g) ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - h) nominare i componenti del collegio arbitrale.

Art.8 – Presidente

1. Il presidente, che è anche Comandante di Gruppo e presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di appartenenza all'associazione o colui indicato da Presidente.

Art.9 – Segretario

1. Non è prevista al momento la figura del segretario

Art.10 – Collegio dei revisori dei conti

1. Non è previsto al momento il collegio dei revisori dei conti

Art.11 – Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 12 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 – Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazione e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunte del presidente e del segretario se previsto.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 – Quota sociale

1. La quota associativa è fissata dall'assemblea fermo restando il criterio che deve essere di importo simbolico e non rilevante. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 15 – Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti, se previsti, almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato via web visitando il sito del 102° Gruppo CBOS virtuale.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.
6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.16 – Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto

1. Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati "piloti virtuali". Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati "piloti virtuali".

Art.17 – Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati "piloti virtuali".

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.